



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Che cos'è il giudicato?

Autore: Edizioni Simone | 25/03/2017



*La sentenza definitiva. La cosa giudicata, concetto ed effetti*

La cosa giudicata indica la **immodificabilità** del provvedimento del giudice, quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro di esso ovvero quando essi non sono più proponibili per il decorso dei termini o per acquiescenza.

Ai sensi dell'art. 324, la sentenza passa in «*cosa giudicata formale*» quando essa

«non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art 395».

Si ha, dunque, *cosa giudicata* in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile sotto due profili:

- diviene **incontestabile** in giudizio ad opera delle parti;
- e, correlativamente, **intoccabile** da parte del giudice.

*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, per i loro eredi o aventi causa* (art. 2909 c.c.: *cosa giudicata sostanziale*).

## Effetti del giudicato

Il giudicato determina:

- la **conclusione** del processo;
- la **preclusione** per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto. *Res iudicata est*.

In tal caso, infatti, il giudice adito deve *d'ufficio*, ed in qualunque grado e stato del giudizio, rilevare l'esistenza del precedente giudicato.

Se poi il *giudice si pronunzia*, per errore, *una seconda volta sulla medesima controversia*, malgrado il precedente giudicato, *le parti possono ricorrere per Cassazione* se il giudice ha rigettato una eccezione di cosa giudicata, oppure agire per *revocazione*.

## Limiti del giudicato

I limiti del giudicato sono *oggettivi e soggettivi*:

- **limiti oggettivi**: si riferiscono all'*oggetto* della sentenza ed alla «*causa petendi*»; la cosa giudicata, infatti, si forma su tale oggetto in relazione alla «*causa petendi*», e non anche sulle questioni eventualmente presentatesi in corso di causa e risolte «*incidenter tantum*»;

- **limiti soggettivi:** la cosa giudicata *non fa stato che tra le sole parti*, i loro eredi ed aventi causa: essa cioè deve essere riconosciuta da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi (*res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare*).

Le sentenze passate in giudicato rimangono peraltro assoggettabili a revisione, a revocazione e/o opposizione di terzo.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**Elementi Maior di Diritto Processuale Civile**  
*a cura di Antonella Comite*

SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI